



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

(Legge regionale 3 marzo 1999, n. 9-art. 9, comma 2, lettera I)

SOMMARIO

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Finalità del Regolamento.....	4
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo	5
Articolo 5 - Esercizio dell'attività	6
Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali	6
Articolo 7 - Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali.....	6
Articolo 8 - Delega.....	7
Articolo 9 - Durata delle concessioni	7
Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	7
Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria	8
Articolo 12 - Vendita a mezzo di veicoli.....	8
Articolo 13 - Svolgimento del commercio su aree demaniali	8
Articolo 14 - Vendita di animali vivi.....	8
Articolo 15 - Definizioni	9
Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	9
Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	9
Articolo 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	10
Articolo 19 - Criteri di variazione per migioria e scambio di posteggi.....	10
Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	10
Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	11
Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	12
Articolo 23 - Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo	12
Articolo 24 - Mercati straordinari	12
Articolo 25 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	13
Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	16

Articolo 27 -	Norme in materia di funzionamento delle fiere	17
Articolo 28 -	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	17
Articolo 29 -	Posteggi riservati ai produttori agricoli	18
Articolo 30 -	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	18
Articolo 31 -	Revoca della concessione decennale di posteggio	18
Articolo 32 -	Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche	19
Articolo 33 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	19
Articolo 34 -	Fiere promozionali	20
Articolo 35 -	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	20
Articolo 36 -	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	21
Articolo 37 -	Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento...	22
Articolo 38 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	24
Articolo 39 -	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	25
Articolo 40 -	Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi	25
Articolo 41 -	Revoca della concessione decennale del posteggio	25
Articolo 42 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	25
Articolo 43 -	Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari	27
Articolo 44 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	44
Articolo 45 -	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	45
Articolo 46 -	Zone vietate	45
Articolo 47 -	Determinazione degli orari	45
Articolo 48 -	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	46
Articolo 49 -	Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario	46
Articolo 50 -	Validità delle presenze	46
Articolo 51 -	Produttori agricoli	46
Articolo 52 -	Attività stagionali	47
Articolo 53 -	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria	47
Articolo 54 -	Sanzioni	47
Articolo 55 -	Abrogazione precedenti disposizioni	48

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni

partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

- i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- s) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - g) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - h) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - i) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - j) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Tale autorizzazione deve accompagnare, in originale, l'attività di vendita.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, fiera promozionale e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività da carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 7 - Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. R. 9/99, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di posteggi fuori mercato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento,

fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8 - Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento ordinario) ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.), al lavoratore interinale Legge 196/97), all' associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di svolgimento di mercato o di fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 114/98.

Articolo 9 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt.
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. I venditori ambulanti dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine

attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 12 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 13 - Svolgimento del commercio su aree demaniali

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali è soggetto alla disciplina del Comune previa intesa e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità demaniale.

Articolo 14 - Vendita di animali vivi

La vendita di animali vivi avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti e del regolamento comunale sulla tutela degli animali.

La vendita su aree pubbliche di animali vivi da cortile non è ammessa dove si svolge la vendita dei prodotti alimentari e nel posteggio assegnato attiguo a tale settore.

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 15 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande avverrà da 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la

assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglìoria.

5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il Comune verifica annualmente, a decorrere dall'anno successivo il rilascio dell'autorizzazione il permanere della qualità di produttore agricolo.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19 - Criteri di variazione per miglìoria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala i casi di decadenza e revoca all'Ufficio competente che provvede ad emettere i relativi bandi.
Il Corpo di Polizia Municipale fornisce annualmente all'Ufficio competente un rendiconto annuale sulle presenze ai mercati.
2. Accertata la vacanza dei posteggi il Comune provvede all'emissione del bando per miglìoria. Il bando è affisso all'Albo Pretorio e adeguatamente pubblicizzato.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, nei termini indicati nel bando.
4. I criteri per la miglìoria del posteggio sono nell'ordine i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con gli operatori;

2. Qualora trattasi di più posteggi si applicano i criteri di cui all'art. 18.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale o altro soggetto all'uopo incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di presenze si procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 23 - Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
Non si tiene conto di tali giustificazioni qualora durante tale periodo venga effettuata attività commerciale su aree pubbliche in altri Comuni.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. n. 9/99.

Articolo 24 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 25 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO SETTIMANALE CAPOLUOGO

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MERCOLEDI'**(nel caso di festività il giorno feriale precedente)

b) ubicazione **VIA DON MINZONI, VIA DEL PINO**

c) superficie complessiva dei posteggi: **1.970** mq

d) totale posteggi: n. **59** di cui:

- n. **12** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **43** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **3** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è : **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di spunta: **dalle ore 8:01**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

2. MERCATO SETTIMANALE SETTIMELLO

b) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDI'**(nel caso di festività il giorno feriale precedente)

b) ubicazione **VIA CIONI**

c) superficie complessiva dei posteggi:**726 mq**

d) totale posteggi: n. **22** di cui:

- n. **5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è :**dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di spunta: **dalle ore 8:01**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

3. MERCATO SETTIMANALE CARRAIA

c) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **LUNEDI'**(nel caso di festività il giorno feriale precedente)

b) ubicazione **VIA GRANDI**

c) superficie complessiva dei posteggi:**297mq**

d) totale posteggi: n. **7** di cui:

- n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è :**dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di spunta: **dalle ore 8:01**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

4. MERCATO SETTIMANALE CAPOLUOGO DEL SABATO

d) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **SABATO**(nel caso di festività il giorno feriale precedente)

b) ubicazione **VIA PUCCINI**

c) superficie complessiva dei posteggi:**450 mq.**

d) totale posteggi: n. **15** di cui:

- n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **9** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è :**dalle ore 8:30 alle ore 13:00**

Orario di spunta: **dalle ore 8:31**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 3 - Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art. 12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande decorre dal 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Dovranno inoltre essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il Comune verifica annualmente, a decorrere dall'anno successivo dal rilascio dell'autorizzazione, il permanere della qualità di produttore agricolo.

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per tutta la durata della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, o comunque dalla data di assegnazione del posteggio.

Articolo 31 - Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 32 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata: **FIERA DI LUGLIO**

2. svolgimento: **PER 10 GIORNI CON INIZIO DAL VENERDI' DELLA SETTIMANA PRECEDENTE IL PRIMO MERCOLEDI' DI LUGLIO**

3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **VIA DON MINZONI**

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. **225**

c) numero totale posteggi: **5**, di cui:

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq.
- n. **3** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia alimentare
- n. **1** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia extra alimentare

4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

5 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

1. L'orario

Orario di svolgimento **dalle ore 16:00 alle ore 24:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

La spunta degli operatori avviene **dalle ore 16:01**

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 4 - Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 34 - Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della Legge Regionale 9/1999.

Articolo 35 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di distinte graduatorie formulate, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:

per quanto riguarda i soggetti esercenti il commercio a dettaglio su aree pubbliche:

- Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

Per quanto riguarda i soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche:

- Maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente al Registro delle imprese;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Nel caso presenze, registrate da persone incaricate dal Comune, per fiere promozionali svolte in forma sperimentale e/o saltuaria, si tiene conto di tali presenze.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune, comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, e adeguatamente pubblicizzati entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, o comunque dalla data di assegnazione del posteggio.

Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per tutta la durata della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

1. La Fiera promozionale denominata **DEI PRODOTTI BIOLOGICI**
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) Ubicazione **PIAZZA VITTORIO VENETO**
 - b) Periodo di svolgimento **IL PRIMO SABATO DEL MESE (escluso il mese di Agosto)**
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **130**
 - d) numero totale posteggi, **13** di cui:
 - n. **10** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
- Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato.
- 5 L'orario è così determinato: **dalle ore 8:30 alle ore 13:00**
- Orario di spunta **dalle ore 8:31**
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.
- 6 E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
- prodotti biologici alimentari e non alimentari**

2. La Fiera promozionale denominata **FIERA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'OLIO**
- L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- a) Ubicazione **PIAZZA DEL GHIRLANDAIO, PIAZZA GRAMSCI, VIA PUCCINI, PIAZZA V. VENETO, VIA BUONARROTI**
 - b) Periodo di svolgimento **DUE DOMENICHE (fine novembre-inizio dicembre) IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'OLIO (data variabile)**
 - c)superficie complessiva dei posteggi: mq. **1320**
 - d) numero totale posteggi, **70** di cui:
 - n. **5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **35** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **2** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- n. **3** riservati a produttori agricoli
- n. **25** riservati a operatori iscritti al REA

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato.

L'orario è così determinato: **dalle ore 8:30 alle ore 18:30**

Orario di spunta **dalle ore 8:31**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

alimentari e non alimentari

3. La Fiera promozionale denominata **FIERA DEL CARNEVALE**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) Ubicazione **PIAZZA DEL GHIRLANDAIO, PIAZZA GRAMSCI, VIA PUCCINI, PIAZZA V. VENETO, VIA BUONARROTI**

b) Periodo di svolgimento **ULTIMA DOMENICA DI CARNEVALE (data variabile)**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **1320**

e) numero totale posteggi, **40** di cui:

- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- n. **4** riservati a produttori agricoli
- n. **5** riservati a operatori iscritti al REA

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato.

L'orario è così determinato: **dalle ore 8:30 alle ore 18:30**

Orario di spunta **dalle ore 8:31**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

alimentari e non alimentari

4. La Fiera promozionale denominata **FIERA IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL CAVALLO**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) Ubicazione **FRAZIONE DI CARRAIA ZONA CAMPO SPORTIVO**

f) Periodo di svolgimento **PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE (data variabile)**

g) superficie complessiva dei posteggi: mq. **336**

h) numero totale posteggi, **12** di cui:

- n. **3** riservati ai produttori agricoli
- n. **4** riservati a operatori iscritti al REA
- n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato.

L'orario è così determinato: **dalle ore 9:00 alle ore 19:00**

Orario di spunta **dalle ore 9:01**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

prodotti inerenti il tema dell'agricoltura, del cavallo e degli animali in genere (accessori per il cavallo, abbigliamento specializzato, lavorazione del cuoio per accessori attinenti l'oggetto della fiera, prodotti per gli animali in genere, oggetti ed attrezzature per l'agricoltura, ecc.)

Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 5 - Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 39 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.

I bandi comunali devono essere pubblicati all'albo del Comune, comunicati alle Associazioni di categoria e adeguatamente pubblicizzati da quando i posteggi risultano liberi.

3. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 40 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune procede al sorteggio.

Articolo 41 - Revoca della concessione decennale del posteggio.

1. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 42 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

3. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari

prestabiliti dal precedente articolo 38.

4. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 43 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

b) ubicazione: **P.ZZA VITTORIO VENETO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**40**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. ___ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. ___ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 9:00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

2. POSTEGGIO FUORI MERCATO

b) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

c) ubicazione: **VIA DEL MOLINO**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq.**48**

e) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. ___ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. ___ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

f) Orario: **DALLE 9:00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

3. POSTEGGI FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA DI CAPALLE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **25**

d) totale posteggi: n. **1** di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **__** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **__** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

4. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA V.EMANUELE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

5. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA PRATIGNONE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

6. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA S.MORESE-VIA DEGLI OLMI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. __ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. __ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

7. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA DANTE ALIGHIERI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

8. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA FIRENZE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 16.00 ALLE 22:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

9. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **GIOVEDÌ**

b) ubicazione: **VIA FIRENZE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

10. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **DOMENICA**

b) ubicazione: **VIA FIRENZE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

11. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **MARTEDI'**

b) ubicazione: **VIA CIONI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggi per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

12. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **DUE VOLTE LA SETTIMANA**

Giornata svolgimento - **SABATO E DOMENICA**

b) ubicazione: **VIA SALVANTI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggi per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 09.00 ALLE 19:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

13. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

b) ubicazione: **VIA PRATIGNONE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00 nel periodo invernale, dalle 09.00 alle 24.00 nel periodo estivo**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

14. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **GIOVEDI'**

b) ubicazione: **PIAZZA COSTITUZIONE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

15. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERO**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

b) ubicazione: **VIA CIONI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. __ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

16. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **STAGIONALE**

Cadenza : **DUE VOLTE LA SETTIMANA**

Giornata svolgimento - **SABATO E DOMENICA**

b) ubicazione: **PARCO DEL NETO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 19:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

17. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **STAGIONALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI**

b) ubicazione: **VIA DANTE ALIGHIERI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 16.00 ALLE 24:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

18. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **STAGIONALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento - **DOMENICA**

b) ubicazione: **LE CROCI DI CALENZANO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. __ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. __ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

e) Orario: **DALLE 09.00 ALLE 19:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a posteggio fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, nei giorni e negli orari indicati all'art 42.

Titolo 6 - Commercio itinerante

Articolo 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, e comunque non superiore ad un ora. Lo spostamento deve avvenire in una distanza superiore a 500 mt. e l'operatore non può ritornare nei luoghi dove è già avvenuta la sosta prima di 5 ore.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 mt.

Articolo 46 - Zone vietate

- L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato dove crea intralcio alla viabilità, in concomitanza dei mercati e delle fiere così come prevede la legge ed il presente regolamento.
- qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47 - Determinazione degli orari

1. l'orario per il commercio ambulante in forma itinerante è fissato dalle ore 7:30 alle ore 20:30

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

Articolo 48 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 49 - Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 50 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 51 - Produttori agricoli

1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 52 - Attività stagionali

1. La concessione per le attività stagionali può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 53 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 54 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Senza la prescritta autorizzazione• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato in un mercato o una area diversi da quelli autorizzati</i>)• Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (<i>Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Articolo 29, comma 2,	Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Sanzione amministrativa del
-----------------------	--	-----------------------------

D. Lgs. 114/1998		pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 .	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Articolo 30, comma 1 D.Lgs. 114/98	Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.	Sanzioni di cui all'art 22 D.Lgs 114/98
Regolamenti comunali e leggi speciali	Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti)	Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.

1. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 55 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.